

STATUTO

Modificato ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017

Art. 1 - Denominazione, Sede, Natura

- 1.1 E' costituita una Associazione denominata "**Associazione ALE G. dalla parte dei bambini ODV**" (Organizzazione di Volontariato), in seguito denominata "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
- 1.2 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lomagna, in Via Magenta 13/d e la sua durata è illimitata.
- 1.3 L'Associazione nasce per ricordare la sensibilità, la capacità di rapportarsi con le persone, la gioia di vivere di Alessandro Galbusera, nato il 15 aprile 1991 a Merate e scomparso, dopo una brevissima malattia, nel luglio del 1996. L'Associazione vuole essere dalla parte dei bambini ed intervenire perché essi siano considerati patrimonio dell'umanità, da custodire e da valorizzare. L'Associazione opera nell'ambito della Legislazione dello Stato e degli Enti Locali.

Art. 2 – Scopi e Finalità

- 2.1 L'Associazione è apertita e senza fini di lucro. L'Associazione persegue fini **di tutela dei diritti civili**, di solidarietà sociale, civile, culturale e si propone le seguenti finalità:
 - a) favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia, privilegiando l'ambiente ad essa più confacente ovvero la famiglia;
 - b) realizzare azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei bambini, per la valorizzazione (nel rispetto di ogni diversità) delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;
 - c) promuovere, soprattutto tra i bambini, una cultura della solidarietà e della cooperazione per favorire una società multietnica.
- 2.2 L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all' art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale... nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - l) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - n) cooperazione allo sviluppo;
 - r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

2.3 In particolare, l'Associazione si propone di:

- ↳ organizzare iniziative informative, educative, culturali;
- ↳ collaborare con enti, scuole, organizzazioni, associazioni che svolgono attività a favore dei bambini;
- ↳ produrre e diffondere scritti sui bambini e a favore dei bambini;
- ↳ realizzare progetti di cooperazione a favore di bambini di paesi in via di sviluppo e progetti di accoglienza a favore di bambini immigrati in Italia;
- ↳ promuovere la conoscenza dei diritti dei bambini presso tutta la cittadinanza e in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilità.

2.4 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 3 - Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 4 – Ammissione

4.1 Chiunque, in ogni momento, intenda acquisire la qualifica di Socio, deve sottoscrivere apposita domanda prestampata e inoltrarla al Consiglio Direttivo, il quale decide su di essa a maggioranza semplice.

L'accoglimento della domanda di ammissione comporta l'immediata iscrizione del richiedente al "Libro dei Soci" e l'obbligo di versare la quota associativa nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo per l'anno sociale in corso. Nella domanda di associazione il richiedente dovrà dichiarare di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi all'osservanza delle norme dello Statuto.

4.2 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4.3 I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

Art. 5 – Diritti e Doveri dei soci

5.1 I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

5.2 L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.

5.3 Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

5.4 Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Decadenza dall'Associazione

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per espulsione deliberata con maggioranza dei due terzi dal Consiglio Direttivo, causa gravi e reiterate azioni in evidente contrasto con i fini sociali;
- b) per dimissioni scritte presentate dal Socio, di cui il Consiglio Direttivo abbia deliberato la presa d'atto;
- c) per decesso del Socio aderente;
- d) per mancato pagamento della quota sociale.

I Soci non hanno diritto alla restituzione di quote, contributi o beni già versati od offerti, né hanno diritto sul patrimonio dall'Associazione.

Art. 7 – Attività di volontariato

7.1 L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

7.2 Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate.

7.3 Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 8 – Organi sociali

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

8.2 Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

8.3 I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. A essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 9 – Assemblea

9.1 L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

9.2 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

9.3 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

9.4 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Art. 10 – Competenze dell'Assemblea

10.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti all'Associazione. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

10.2 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- ↳ elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- ↳ propone le direttive di carattere generale per le attività dell'Associazione;
- ↳ approva il programma di attività, il bilancio annuale e il preventivo economico per l'anno successivo e l'importo delle quote associative;
- ↳ delibera su ogni altro argomento, che non rientri nelle competenze dell'Assemblea straordinaria, posto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da almeno un decimo dei Soci.

10.3 L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- ↳ delibera le modifiche dello Statuto;
- ↳ delibera lo scioglimento dell'Associazione e stabilisce a chi devolvere l'eventuale patrimonio residuo.

Art. 11 – Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dall'inizio dell'anno sociale e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione; è convocata anche su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

11.2 L'avviso di convocazione deve contenere:

- ↳ l'ordine del giorno;
- ↳ la data, l'ora e il luogo di riunione sia della prima che della seconda convocazione.

Le formalità di convocazione devono essere comunicate ai Soci almeno tre giorni prima della stessa.

11.3 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per le delibere di sua competenza.

11.4 Eventuali documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno saranno messi a disposizione, per la consultazione, presso la sede nei tre giorni precedenti l'assemblea.

Art. 12 – Validità dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e modalità di voto

12.1 L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci: le sue delibere, legalmente adottate, obbligano tutti i Soci.

Il diritto di voto spetta a tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

- 12.2 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando sia intervenuta almeno la metà dei Soci, in proprio o per delega. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti.
- 12.3 L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, espresso conalzata di mano o con altra procedura previamente concordata.
- 12.4 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano intervenuti la maggioranza assoluta dei Soci iscritti nell'apposito Libro Soci, in proprio o per delega.
- 12.5 L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti, espresso con alzata di mano o con altra procedura previamente concordata.

Art. 13 – Presidenza delle Assemblee

- 13.1 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente.
In mancanza di ambedue, l'Assemblea è presieduta da altro membro del Consiglio Direttivo, designato dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea stessa.
- 13.2 Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale, dirige e regola la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne propone le modalità, ne cura la regolarità e ne dichiara l'esito.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

- 14.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 14.2 Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci.
- 14.3 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 14.4 I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.
- 14.5 Il Presidente, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria, per l'elezione del nuovo Consiglio.
- 14.6 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e la comunicazione ai Consiglieri deve avvenire almeno tre giorni prima della riunione.
- 14.7 Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica: delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria della stessa, fatte salve le competenze espressamente riservate all'Assemblea.

In particolare:

- ↳ elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente e distribuisce incarichi e mansioni specifiche fra i Soci;
- ↳ organizza il funzionamento generale dell'Associazione e redige il programma annuale;
- ↳ coordina e controlla la gestione delle attività relative alle varie aree di intervento dell'Associazione;
- ↳ predispone annualmente la relazione sulle attività realizzate l'anno precedente e il piano delle attività per l'anno in corso;
- ↳ predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- ↳ delibera circa l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- ↳ cura la tenuta del Libro dei Soci ed il suo puntuale aggiornamento;
- ↳ approva annualmente l'importo delle quote associative che tutti i Soci sostenitori o ordinari sono tenuti a versare;
- ↳ delega a gruppi di lavoro lo studio di determinati problemi.

Art. 16 – Decadenza del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo decade alla sua scadenza naturale oppure quando, per qualsiasi ragione, venga a mancare (anche per dimissioni presentate personalmente da ciascun Consigliere e ratificate dal Consiglio) la metà più uno dei componenti.

In tal caso, il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla decadenza.

Art. 17 – Presidente

17.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, nonché il potere di firma a nome e per conto dell'Associazione stessa. Ha inoltre poteri di firma libera e disgiunta per ordinaria e straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente può delegare temporaneamente il Vicepresidente a svolgere le proprie funzioni.

17.2 Spetta al Presidente:

- ↳ convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci secondo quanto previsto dallo Statuto;
- ↳ nominare un Segretario per la cura e la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo;
- ↳ nominare un Tesoriere;
- ↳ controllare la predisposizione e la regolarità del bilancio sociale;
- ↳ curare l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci
- ↳ prendere, in caso di necessità e urgenza, tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per la vita della Associazione (queste ultime decisioni dovranno essere sempre ratificate del Consiglio Direttivo entro breve termine).

Art. 18 – Organo di controllo e revisione legale

18.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche *monocratico*, al ricorrere dei

requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

18.2 I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

18.3 L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

18.4 L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

18.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

18.6 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 19 – Libri sociali

19.1 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- ↳ il libro degli associati;
- ↳ il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- ↳ il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- ↳ il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- ↳ il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

19.2 I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

19.3 Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal segretario.

Art. 20 – Risorse economiche

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati a incremento del patrimonio;

- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D. Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- l) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- m) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 21 – Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 22 - Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Presidente, redige il Bilancio dell'Associazione e cura tecnicamente la gestione delle risorse economiche della stessa, secondo quanto deliberato dagli organismi dell'Associazione, per conseguire le finalità previste dallo Statuto. Ha inoltre poteri di firma libera e disgiunta per ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 23 – Bilancio Sociale

Il Bilancio Sociale si riferisce all'anno solare e ogni esercizio si chiude al 31 dicembre dell'anno di competenza.

Il Tesoriere, alla fine di ogni esercizio, entro la fine del mese di marzo, è tenuto a compilare il Bilancio Consuntivo, evidenziando lo stato patrimoniale dell'Associazione e il Conto Profitti e Perdite relativo all'esercizio finanziario appena concluso; inoltre redige la Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Bilancio così compilato viene sottoposto al Consiglio Direttivo che lo esamina e, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale, lo inoltra all'Assemblea Ordinaria annuale per l'approvazione.

Il Tesoriere compila anche il Bilancio Preventivo per l'esercizio finanziario successivo da sottoporre al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea ordinaria.

Art 24 - Divieto di distribuzione degli utili

24.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

24.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 – Assicurazione dei volontari

25.1 Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

24.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 – Assicurazione dei volontari

25.1 Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

25.2 L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto - previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.


Art. 27 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.


Lomagna, 29 marzo 2019

Firme dei componenti del Consiglio Direttivo:

Zambelli Carmela (presidente)



Casset El Hadji Mama (vicepresidente)



Brambilla Sara




Dell'Orto Alessia Michela




Galbusera Isidoro




Magni Claudio



Magni Luigi



Mezza Angelo



Zambelli Angela